

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 14365 Anno 2019**

**Presidente: VESSICHELLI MARIA**

**Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE**

**Data Udiienza: 29/01/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

nato a l

il :

avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

L'avvocato difensore delle parti civili, si associa alle conclusioni del P.G.

chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato insiste sui motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. \_\_\_\_\_, riconosciuto responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale in pregiudizio di \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia, ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 3 ottobre 2017, in parziale riforma, quanto al solo trattamento sanzionatorio, di quella del G.U.P del Tribunale della stessa città del 11 ottobre 2016.

2. Al riguardo deduce:

- il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 40 cod. pen., e il vizio di motivazione, rilevando come il colpevole ritardo dei sanitari nel sottoporre la vittima, attinta dalla sua azione lesiva, all'intervento chirurgico necessario per ridurre la pressione intracranica determinatasi per effetto dell'emorragia cerebrale in atto, integrasse una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'azione lesiva stessa e la morte, perché costituente un fatto imprevedibile e, di per sé solo, idoneo a determinarla, come comprovato dalle convergenti risultanze degli accertamenti medico-legali del P.M. e di parte;
- il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 2 cod.pen., e il vizio di motivazione, in punto di diniego di concessione della circostanza attenuante della provocazione, in tal senso deponendo la certa individuazione della causale dell'aggressione nelle 'avances' formulate dalla parte offesa nei confronti della moglie dell'imputato il giorno precedente rispetto all'accadimento;
- il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione, censurando la mancata decurtazione della pena in ragione delle concesse attenuanti generiche nella misura massima.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato come l'accertata responsabilità dei sanitari, che ebbero in cura la parte offesa \_\_\_\_\_, s'inserì in un quadro clinico contrassegnato da una situazione che, sin dal primo momento del suo ricovero, a seguito delle lesioni subite per effetto del violento pestaggio subito per mano del ricorrente, si presentava alquanto critica, perché caratterizzata, oltre che da plurime fratture craniche, da una "emorragia acuta

iperdensa intraparenchimale"; di modo che era da escludersi che l'errore medico integrasse un fatto imprevedibile ed atipico, posto che il trattamento sanitario – del quale non era stato evidenziato alcun profilo di abnormità (così pag. 7 sentenza impugnata) – costituiva un anello della serie causale innescata dalla condotta del soggetto agente diretta a cagionare lesioni alla vittima: e tanto perchè, effettuato il giudizio controfattuale ed eliminata la condotta negligente o imperita dei medici, l'evento letale si sarebbe ugualmente determinato.

1.2. Deve allora riconoscersi che il richiamato argomentare è del tutto in linea con l'ermeneusi di questa Corte, che si è espressa nel senso di ritenere che l'incriminazione di cui all'art. 584 cod.pen. presenta caratteri distintivi, che definiscono non solo la configurazione dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale, ma, prim'ancora, quella dell'elemento oggettivo, avendo il legislatore inteso presidiare con una sanzione specifica e particolarmente severa quelle fattispecie aggravate dall'evento morte, che si caratterizzano per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo: vale a dire per la commissione di condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nella morte di colui che le subisce (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciù, Rv. 267549).

Va, del pari, rammentato che le cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l'evento e tali da determinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., l'interruzione del nesso causale si identificano in precisi fattori produttivi di un'autonoma serie causale non correlata alla sequenza partita con il fatto delittuoso, connotati da eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens e altro, Rv. 239593), sicchè, anche in materia di omicidio preterintenzionale, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che non possono essere considerate tali quelle condotte che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciù, Rv. 267549; Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Avram, Rv. 266614; Sez. 5, n. 15220 del 26/01/2011, Trabelsi e altri, Rv. 249967; Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, P.G. in proc. Izzo, Rv. 222055).

Donde l'evento morte è posto a carico del soggetto agente, secondo il modello imputativo di cui all'art. 584 cod. pen., quando costituisca il prodotto della situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona; con la conseguenza che soltanto se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale,

intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, essendo effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose, il soggetto agente può restare indenne da responsabilità, per difetto del nesso causale tra l'azione e l'evento, ovvero risponderne - nell'ipotesi in cui egli stesso abbia posto in essere un comportamento eziologicamente autonomo connotato da profili di negligenza o imprudenza o imperizia - a titolo di colpa (Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 - dep. 28/01/2003, Belquacem, Rv. 224903).

Ne viene che occorre ribadire che, in tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (Sez. 5, n. 39389 del 03/07/2012, Martena, Rv. 254320).

2. Il secondo motivo non coglie nel segno in quanto trascura di considerare i dati evidenziati nella sentenza impugnata e concernenti, da un lato, il fatto che, a seguito della contestazione delle 'avances' formulate nei confronti della moglie del ricorrente, l' si era pure scusato e, dall'altro, il dato, assolutamente assorbente, della sproporzione della reazione dell'imputato rispetto al calibro dell'ingiustizia del comportamento tenuto dalla parte lesa. Al riguardo, va ribadito che la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375; Sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993 - dep. 04/02/1994, Marras, Rv. 197245). Proprio siffatta sproporzione, sottolineata con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, rende, infatti, assolutamente ragionevole la conclusione circa la riconducibilità della condotta dell'agente ad una deliberata vendetta ed allo sfogo di un istinto violento e non. Invece, alla reazione al fatto ingiusto altrui.

3. Va riconosciuta l'infondatezza anche del terzo motivo. Il diniego della decurtazione del *quantum* sanzionatorio previsto per le concesse attenuanti generiche nella massima estensione è sorretto da motivazione del tutto congrua, poiché fonda le ragioni dell'esclusione dell'irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio sull'estrema violenza manifestata dall'imputato e sulla reiterazione dei colpi inflitti alla vittima, sì da qualificare l'operato del soggetto agente alla stregua di una <<spedizione punitiva>>. Va, sul punto, ribadito che la mancata

concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475).

4. Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in <sup>complessivo</sup> Euro 3.200,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in <sup>complessivo</sup> Euro 3.200,00, oltre accessorie di legge.

Così deciso il 29/01/2019.

Il Consigliere estensore